

03694/09



ESSENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 8088/2005
Dott. PAOLO VITTORIA	- Presidente sez. -	Cron. 3694
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente sez. -	Rep.
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI	- Presidente sez. -	Ud. 13/01/2009
Dott. MASSIMO ODDO	- Consigliere -	PU
Dott. MARIO FINOCCHIARO	- Consigliere -	
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE SALME'	- Consigliere -	
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8088-2005 proposto da:

COMUNE DI ~~X~~ SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio degli
avvocati DEL FEDERICO LORENZO E ROSA LAURA,
rappresentato e difeso dall'avvocato DEL FEDERICO
LORENZO, giusta delega a margine del ricorso;

Ammis. di unico ric.
contro pluralità
sentenze- condizioni
- assogget. ad ICI
immob. edific. dal
tit. concess. suolo
demaniale marittimo

- *ricorrente* -

contro

BAGNI DA FEDERICO S.R.L.;

- *intimata* -

avverso le sentenze nn. 27-28-29/2003 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, tutte

depositate il 10/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato Christian CALIFANO per delega

dell'avvocato Lorenzo DEL FEDERICO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale

Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per

l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il

primo motivo.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di S. Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrato da successiva memoria, contro tre sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che, rigettando gli appelli del Comune contro le sentenze di primo grado, hanno confermato l'accoglimento dei ricorsi proposti dalla società contribuente contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, quanto ad uno stabilimento balneare sovrastante un tratto di arenile oggetto di concessione demaniale.

Il giudice tributario ritiene che la soggettività passiva ICI sia stata estesa al concessionario delle aree demaniali - la cui situazione giuridica sarebbe assimilabile a quella del titolare del diritto di superficie - solo per effetto dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000, modificativo dell'art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992, e che la norma suddetta abbia carattere innovativo ed effetto perciò non retroattivo.

La società intimata non si è costituita.

Con ordinanza del 28/3/08 la sezione tributaria della Corte di Cassazione, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, ha rimesso a queste



Sezioni Unite la questione riguardante l'ammissibilità del ricorso proposto contro una pluralità di sentenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente affrontata la questione riguardante l'ammissibilità dell'unico ricorso proposto contro una pluralità di sentenze, avendo il Comune di S. Benedetto del Tronto impugnato quattro sentenze identiche, emesse dallo stesso giudice, nei confronti del medesimo contribuente ed ente impositore, in relazione a diverse annualità di ICI.

Come si ricorda nell'ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, può aversi per pacifico nella giurisprudenza della Corte un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324/1964; S.U. n. 1616/1975; S.U. n. 5215/1979; n. 312/1993; n. 5472/1994; n. 6626/1995; n. 805/1997; S.U. n. 12562/1998; n. 693/2001; n. 69/2002; n. 13831/2002; n. 17835 del 2004 e n. 19950 del 2005), principio che, secondo la stessa giurisprudenza, incontra tuttavia numerose eccezioni, talune delle quali possono ritenersi pacifiche - sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto



della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (v. Cass. n. 5472/1994; n. 805/1997; n. 693/2001; n. 69/2002; n. 13831/2002) - mentre altre, e segnatamente quella, ricorrente nella specie, relativa all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima *ratio* ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cass. 7191/04, 309/06) e talaltra negata (Cass. 1542/07, 10134/07).

L'indirizzo contrario all'ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso cumulativo sembra in definitiva far leva, essenzialmente, sulla considerazione che - diversamente da quanto accade nelle altre ipotesi di ricorso cumulativo già pacificamente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordate - difetterebbe il presupposto rappresentato dalla

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.



«identità delle questioni trattate», in conseguenza della diversità di oggetto dei procedimenti (in questo senso, in particolare, Cass. 1542/07, riguardo a procedimenti tributari relativi, come nella fattispecie in esame, a diverse annualità della medesima imposta).

L'argomento non è tuttavia decisivo. In aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la (pacifica) ammissibilità del ricorso *uno actu* avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento, va osservato che - nel caso rimesso all'esame di queste Sezioni Unite - i diversi procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto dipendono per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile - secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 13916/06) - di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.

Il ricorso è pertanto ammissibile, fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero di sentenze impugnato.

2.- Nel merito, con il primo motivo il Comune -



lamentando la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 978 e ss. del codice civile, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c ed il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'art. 18 della legge n. 388 del 2000 abbia carattere innovativo, e non meramente ricognitivo, e che il concessionario non fosse, precedentemente, soggetto passivo dell'imposta. Secondo il ricorrente il concessionario doveva invece ritenersi assoggettato ad ICI già in forza dell'originario tenore dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, coincidendo perfettamente il suo diritto con quello di usufrutto.

Con il secondo motivo il ricorrente - ancora sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - deduce doversi pervenire ad analoghe conclusioni anche nell'ipotesi in cui si voglia ritenere che il diritto del concessionario sia assimilabile a quello del proprietario superficiario.

2.1.- I due motivi, attenendo entrambi alla qualificazione del diritto del concessionario sugli immobili edificati sul suolo oggetto di concessione, vanno esaminati congiuntamente.



L'art. 18 della legge n. 388 del 2000, cui fondatamente il giudice tributario riconosce efficacia non retroattiva, modificando il comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali.

La fattispecie considerata dalla norma riguarda tuttavia - come è reso palese dal tenore letterale della disposizione - il mero concessionario di area demaniale, precedentemente di certo non soggetto all'imposta, ma non il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un'area demaniale, che invece - secondo la giurisprudenza di questa Corte - doveva ritenersi già soggetto ad ICI.

Come si sottolinea infatti con chiarezza, da ultimo, nelle sentenze 22757/04 e 8637/05, il provvedimento amministrativo di concessione *ad aedificandum* su un area demaniale può in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Cass. 1718/07 e 21054/07, proprio con riferimento all'ipotesi di stabilimento balneare), sia ad un diritto di natura personale, che possa essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l'onere di dedurre chiari



indici rilevatori (Cass. 4402/98, 7300/01, 9938/08), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, «dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio» (così Cass. 22757/04).

Premesso che il relativo accertamento, integrando una questione di fatto, va rimesso al giudice del merito, deve sottolinearsi che, nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento dell'immobile all'ICI deriva dal testo originario dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 (v. Cass. 7273/99) e non dalla modifica apportatavi dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha espressamente ricompreso tra i soggetti passivi il titolare del diritto di superficie, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il carattere meramente interpretativo della norma del 1997 (Cass. 242/04, 17730/06 e altre).

Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che le sentenze impugnate sono ispirate ad un erroneo principio di diritto, quanto all'affermazione secondo cui il contribuente potrebbe ritenersi assoggettato ad ICI solo per effetto dell'art. 18 della legge n. 388 del 2000.



3.- Le sentenze impugnate vanno pertanto cassate, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Il giudice di rinvio dovrà preliminarmente accertare, in punto di fatto, se il diritto del concessionario abbia, nella specie, natura reale (proprietà superficiaria) o personale, alla stregua dei criteri indicati sub 2.1.; nel caso in cui ritenga che abbia natura reale, farà applicazione del seguente principio di diritto: «con riguardo al concessionario di area demaniale cui il provvedimento amministrativo attribuisca un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull'area oggetto di concessione, l'edificazione del manufatto rende applicabile, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (anche nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a decorrere dal 1° gennaio 1998 con l'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), l'ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto».

Il giudice di rinvio provvederà inoltre riguardo alle spese del presente giudizio.

P Q M

la Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad



altra sezione della Commissione tributaria regionale
delle Marche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 13 gennaio 2009.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 16 FEB. 2009



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista